



Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

Settore "Ambiente-commercio-manutenzione edifici scolastici-Patrimonio"

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

(quinto periodo del comma 15 dell'art. 23 del D.L.vo 50/2016)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE INDIVIDUATE CON IL CODICE C.E.R. 20.03.07 (RIFIUTI INGOMBRANTI) E CON IL CODICE C.E.R. 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO)

Il Responsabile del Settore

Ing. Roberto Cuzzilla

SOMMARIO

CAPITOLO 1° - OGGETTO E REQUISITI DELL’AFFIDAMENTO	4
Art. 1 Premessa e carattere del servizio	4
Art. 2 Definizioni	4
Art. 3 Normativa di riferimento.....	5
Art. 4 Parti contrattuali.....	5
Art. 5 Documenti contrattuali.....	5
Art. 6 Lingua.....	6
Art. 7 Informazioni e documentazioni di affidamento.....	6
Art. 8 Ammissione alla affidamento.....	6
Art. 9 Carattere di servizio pubblico essenziale dell’affidamento	6
Art. 10 Obbligo di continuità dei servizi.....	6
Art. 11 Importo complessivo, natura e descrizione dei servizi per le prestazioni a canone	7
Art. 12 Modalità, importo, natura e descrizione dei servizi compensati a misura.....	7
Art. 13 Servizi aggiuntivi a pagamento e ripetizione di servizi analoghi.....	8
Art. 14 Durata dell’affidamento	8
Art. 15 Cessione del contratto e/o del servizio.....	8
Art. 16 Controllo della Committente	9
Art. 17 Esecuzioni d’ufficio.....	9
CAPITOLO 2° - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLOFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE	10
Art. 18 Criteri di aggiudicazione	10
Art. 19 Elaborati di progetto	10
Art. 20 Requisiti di ammissibilità delle offerte.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 21 Modalità di espletamento della affidamento e procedura di aggiudicazione	10
Art. 22 Criteri di definizione della migliore offerta.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPITOLO 3° - ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE	11
Art. 23 Domicilio.....	11
Art. 24 Responsabilità e danni	11
Art. 25 Sicurezza.....	11
Art. 26 Stipula del contratto.....	11
Art. 27 Responsabilità verso terzi	11
Art. 28 Osservanza dei contratti collettivi	12
Art. 29 Mezzi ed attrezzature da impiegare nel servizio	12

Art. 30	Scioperi	12
Art. 31	Tenuta dei registri.....	13
Art. 32	Criteri generali per l'effettuazione dei servizi.....	13
Art. 33	Deposito cauzionale provvisorio e definitivo.....	13
Art. 34	Fornitura dati	13
Art. 35	Stesura della carta dei servizi	13
Art. 36	Campagne di educazione ecologica.....	14
Art. 37	Forme di collaborazione	14
Art. 38	Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.....	14
CAPITOLO 4° CORRISPETTIVO E SUOI ADEGUAMENTI.....		15
Art. 39	Corrispettivo dell'affidamento	15
Art. 40	Pagamenti	15
Art. 41	Revisione del corrispettivo	15
Art. 42	Variazioni ed estensioni dei servizi	15
CAPITOLO 5° - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI FINALI.....		16
Art. 43	Calendario del servizio	16
Art. 44	Orario di conferimento.....	16
Art. 45	Conformità del rifiuto	16
Art. 46	Penalità e sanzioni amministrative	16
Art. 47	Inizio dei lavori.....	17
Art. 48	Norme di fine affidamento	17
Art. 49	Risoluzione del contratto per inadempimento	17
Art. 50	Recesso	18
Art. 51	Controversie, Foro competente.....	19
Art. 52	Richiami a leggi e/o regolamenti	19

CAPITOLO 1° - OGGETTO E REQUISITI DELL’AFFIDAMENTO

Art. 1 Premessa e carattere del servizio

1. Nelle more che venga definita l’organizzazione dell’ATO territorialmente competente e che vengano ridisegnate le modalità gestionali, al momento contenute nella L.R. n. 14/2016, anche in riferimento al trattamento ed avvio a recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, l’Amministrazione Comunale intende espletare un affidamento per l’affidamento dei servizi, meglio specificati nel successivo Art. 12, da eseguirsi per il Comune di Santa Maria a Vico, per un mese
2. Qualora alla scadenza naturale del contratto (e/o in ogni caso di risoluzione anticipata dello stesso) non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento e, conseguente, l’affidamento del servizio a nuovo Appaltatore, l’Impresa aggiudicataria, a semplice richiesta della Committente (Comune di Santa Maria a Vico (CE) e/o altro soggetto ad esso ex lege subentrato nella titolarità delle funzioni afferenti la gestione dei servizi di cui al presente capitolato), è tenuta, previa richiesta del Comune di Santa Maria a Vico e/o altro soggetto ad esso ex lege subentrato da effettuarsi al massimo due mesi prima della scadenza naturale dell’affidamento, alla prosecuzione dell’espletamento del servizio a decorrere dalla data di scadenza del contratto e fino alla data di assunzione dello stesso da parte della nuova Impresa aggiudicataria e, comunque, per il periodo strettamente necessario successivo alla data di scadenza naturale del contratto medesimo.
3. Per la prosecuzione oltre la data di conclusione del servizio di cui al presente e con le modalità definite al comma precedente l’Appaltatore non potrà pretendere nulla in aggiunta al prezzo fissato dal contratto, nemmeno alcun indennizzo per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione che si rendesse necessaria per proseguire l’affidamento.
4. Durante il suddetto periodo di servizio integrativo, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal contratto e dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 2 Definizioni

5. Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli Art. n.6, 7 e 35 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e degli artt. 183, 184 e seguenti del D.Lgs. 03.04.2006 n.152, ai fini del presente Capitolato, vengono adottate le definizioni che di seguito si riportano:
 - a. **Per rifiuti domestici** si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. **Per frazione umida** o rifiuto umido si intendono i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
 - a. **Per recupero**: qualsiasi operazione attuata per permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile. Sono comprese tutte le operazioni di cui all’allegato C al D. Lgs 152/2006;
 - b. **Per trattamento**: operazioni di recupero (all. C al D. Lgs 152/2006) o smaltimento (all. D al D. Lgs 152/2006), inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

- c. **Per compostaggio domestico:** Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiente domestico (di origine prevalentemente alimentare);
- d. **Per compostaggio di comunità:** Il compostaggio di comunità, si colloca, per dimensione, in una posizione intermedia tra il compostaggio industriale e quello domestico. Si effettua attraverso piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio dei rifiuti organici. Questi impianti vengono utilizzati per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie) o la necessità di una mensa, di un albergo o altro produttore di scarti organici. L'interesse economico per il compostaggio di comunità può essere incrementato in paesi con particolari caratteristiche orografiche, come, nel territorio italiano, la presenza di tanti piccoli Comuni distanti dagli impianti di compostaggio.

Art. 3 Normativa di riferimento

- 1. I servizi di trattamento ed avvio a recupero della frazione organica previsti nel presente documento devono essere eseguiti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e di quella che in futuro verrà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 3.04.2006 n.152, del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, alla Legge Regionale n. 14/2016 Regione Campania ed alle Direttive e Prescrizioni dell'Autorità di controllo in materia di smaltimento rifiuti e dell'Ente responsabile di Bacino.

Art. 4 Parti contrattuali

- 1. Nel seguito il Comune verrà indicato come "COMMITTENTE" e l'impresa appaltatrice come "APPALTATORE".
- 2. Si forniscono i seguenti dati relativi all' Appaltante: Comune di Santa Maria a Vico – Piazza Roma n. 365 - Tel: 0823 - 759511.

Art. 5 Documenti contrattuali

- 1. Sono documenti contrattuali, oltre a quelli previsti dal disciplinare di affidamento e dal presente Capitolato, quelli elencati nel seguito:
 - a. Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - b. Preventivo (allegato E) dall'Appaltatore.
- 2. Il Capitolato va sottoscritto dall'Appaltatore, pagina per pagina, per integrale conoscenza ed accettazione delle condizioni in esso riportate.
- 3. Qualora, nel corso dell'espletamento del contratto, si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze saranno interpretate nel senso più favorevole alla Committente e, comunque, nel senso che quest'ultima riterrà più conveniente ai propri pubblici interessi (la presente clausola sarà espressamente inserita nel contratto per l'approvazione, specificatamente, ex artt. 1341 e 1342 del codice civile, da parte dell'Appaltatore).
- 4. Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora nello sviluppo del servizio ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti del presente Capitolato e di non aver tenuto conto di quanto risultasse

necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza di dati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 6 Lingua

1. Tutti gli elaborati, relazioni, offerte e documentazione progettuale, da presentare secondo l'Avviso di Indagine di Mercato e il presente Capitolato d'Affidamento, devono essere redatti in lingua italiana.

Art. 7 Informazioni e documentazioni di affidamento

1. Il servizio si compone delle prestazioni riportate nel capitolato Speciale d'Affidamento.
2. La durata del servizio è quantizzata in accordo al peso complessivo da recuperare e comunque in anni 1.
3. L'affidamento è finanziato con fondi comunali.
4. I prezzi indicati nel modello E resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.
5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'affidamento verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 8 Ammissione per la presentazione del preventivo

1. Le ditte che intendano presentare il preventivo dovranno possedere un impianto dotato di:
 - a. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per le attività oggetto dell'affidamento;
 - b. (per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs. n. 152/06 (o analogo Albo dello Stato aderente alla UE), Categoria 6, di cui al D.M. 406/98;
 - c. (per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione) Autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 del D.lgs n.152/06 recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in affidamento.

Art. 9 Carattere di servizio pubblico essenziale dell'affidamento

1. I servizi in oggetto contemplati nel presente Capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e costituiscono, di conseguenza, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall'Art. 2, comma 1 del D.Lgs. del 5.2.1997 n.22 e della Legge n. 146 del 1990.

Art. 10 Obbligo di continuità dei servizi

1. I servizi in affidamento non potranno essere sospesi o abbandonati salvo casi di forza maggiore.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non affidamentontito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
4. In caso di abbandono o sospensione, la Committente potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, ai sensi dell'Art. 17 del presente Capitolato, salvo l'eventuale risarcimento quantificato nella maggiorazione del 50% del costo del servizio sostitutivo.
5. Inoltre, qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale, dei servizi in affidamento siano ingiustificati e reiterati, la Committente potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 47 .

Art. 11 Importo complessivo, natura e descrizione dei servizi per le prestazioni a canone

1. L'affidamento non prevede prestazioni a canone.

Art. 12 Modalità, natura e descrizione dei servizi compensati a misura

1. Il contratto prevede a carico dell'Appaltatore i costi relativi al conferimento delle frazioni differenziate individuate con il codice C.E.R. 20.03.07 (rifiuti ingombranti) e 16.01.03 (pneumatici fuori uso)
2. Sarà cura ed onere dell'Appaltatore garantire la continuità e regolarità del servizio.
3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione. Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.
4. Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:
 - a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
 - b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
 - c) impianto di destinazione;
 - d) data e percorso dell'instradamento;
 - e) nome ed indirizzo del destinatario.
5. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
 - a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere al Comune la seguente documentazione:
 - 1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D.Lgs. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;

2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio dell'attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

6. L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune. L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Art. 13 Servizi aggiuntivi a pagamento e ripetizione di servizi analoghi

1. Non sono previsti servizi aggiuntivi.

Art. 14 Durata dell'affidamento

1. La durata complessiva dell'affidamento è commisurata al conferimento complessivo della quantità di cui all'avviso pubblicato (150 ton) con decorrenza di cui all'affidamento.

2. Il contratto di affidamento sarà risolto anticipatamente qualora l'ATO Rifiuti territorialmente competente ai sensi della L.R. n. 14/2016 riesca ad affidare l'intero servizio di che trattasi al Gestore Unico, dopo la stipula del contratto di servizio con il nuovo gestore. La ditta appaltatrice, con l'accettazione del presente capitolato, riconosce espressamente che l'eventuale anticipata risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto risarcitorio in suo favore.

3. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento e del conseguente affidamento del servizio, l'Appaltatore, su richiesta formale della Committente, dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante. Parimenti ove dopo l'aggiudicazione si verificano situazioni che impediscano il regolare inizio dell'affidamento, la Committente si riserva il diritto di far decorrere l'inizio dell'affidamento, in tutto od in parte, in un lasso di tempo non superiore a dodici mesi dal termine iniziale su indicato, senza che ciò possa costituire titolo per richiesta di maggiori corrispettivi o di indennizzi di qualsiasi natura da parte dell'Appaltatore.

Art. 15 Cessione del contratto e/o del servizio

1. E' vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate alla Committente che si riserva di valutare e decidere, a sua totale discrezione, sull'autorizzare o meno forme specifiche di trasferimento (es. fusioni e/o conferimenti) salva fatta domanda preventiva da parte dell'Appaltatore alla Committente.

2. La Committente si riserva la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata, i servizi complementari o nuovi, ai sensi dell'Art. 63 del D. L.gs. n. 50 del 2016.

Art. 16 Controllo della Committente

1. La Committente, di propria iniziativa o dietro segnalazione, provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore con il proprio personale.
2. Esso potrà, pertanto, disporre, in qualsiasi momento, l'ispezioni degli automezzi, delle attrezzature, dei locali di servizio, dei sistemi di pesatura e di quant'altro attiene all'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento, ivi compreso l'accesso ai registri di carico e scarico dei rifiuti.
3. L'Appaltatore è tenuto a fornire tutta la necessaria collaborazione nonché i chiarimenti e la documentazione richiesti.
4. La Committente provvederà alla vigilanza e al controllo tramite il personale dell'ufficio all'uopo designato e dal quale l'Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni riguardanti l'esecuzione dei servizi appaltati.

Art. 17 Esecuzioni d'ufficio

1. La Committente avrà la facoltà, in caso d'urgenza, di dare disposizioni scritte, a mezzo pec, e far eseguire d'ufficio - a spese dell'Appaltatore - le attività necessarie al regolare andamento del servizio, qualora si verificano deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti.
2. L'ammontare delle spese effettivamente sostenuti dalla Committente, da documentarsi a cura dello stesso, maggiorato del 50% sarà trattenuto sul primo rateo di corrispettivo successivo alla esecuzione d'ufficio dei lavori.

CAPITOLO 2° - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLOFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE

Art. 18 Criteri di aggiudicazione

1. La procedura ha carattere di indagine di mercato informale aperta.
2. Il preventivo dovrà essere formulato a prezzi unitari, per le prestazioni a misura, al netto dell'IVA.

Art. 19 Elaborati di progetto

1. Il progetto, redatto dalla Committente, è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 20 Modalità di espletamento della affidamento e procedura di aggiudicazione

1. Si veda l'avviso di indagine di mercato.

CAPITOLO 3° - ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 21 Domicilio

1. Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi di cui al presente Capitolato saranno indirizzate all'Appaltatore od al suo legale rappresentante, al domicilio indicato.

Art. 22 Responsabilità e danni

1. L'Appaltatore individuerà il **Referente tecnico ed amministrativo** incaricato di curare i rapporti con la Committente.
2. La designazione dovrà avvenire a mezzo procura notarile nella quale si indicheranno i poteri di rappresentatività del **Referente tecnico ed amministrativo**.
3. Nel caso in cui il **Referente tecnico ed amministrativo** coincida con il Legale Rappresentante o Direttore Tecnico la procura non è necessaria.
4. Il **Referente tecnico ed amministrativo** dovrà presenziare ove richiesto ad eventuali incontri con la committente durante l'esecuzione del servizio. Egli non potrà rifiutarsi di firmare, anche con riserva, il verbale suddetto. L'Appaltatore dovrà provvedere alla surroga nei giorni di assenza.
5. L'Appaltatore è responsabile verso la Committente del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte della Committente e della disciplina dei propri dipendenti.
6. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e la Committente avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 23 Sicurezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il documento valutazione rischi come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
2. L'Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lsg. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore è obbligato altresì al rispetto delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili.

Art. 24 Stipula del contratto

1. La sottoscrizione della determina di affidamento sostituisce il contratto e costituisce foglio patti, prezzi e condizioni.

Art. 25 Responsabilità verso terzi

1. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.
2. L'Appaltatore sarà comunque, sempre, considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Committente e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli

obblighi derivanti dall'affidamento. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T, a copertura delle eventuali responsabilità con un massimale di almeno euro 3.000.000.- (diconsi euro tre milioni) per danni a persone, animali e cose e per ciascun evento.

3. Ove si tratti di polizze o fidejussioni che debbono essere prestate dalla Committente, quest'ultimo procederà ai sensi di legge alla stipula dei contratti informando tempestivamente l'Appaltatore dei conseguenti oneri e trattenendo gli stessi dal corrispettivo.

Art. 26 Osservanza dei contratti collettivi

1. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'affidamento ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale per il personale dipendente dalle imprese dei servizi di nettezza urbana e negli accordi integrativi anche locali dello stesso.
2. Sarà cura dell'Appaltatore acquisire ogni notizia - informazione utile in ordine alle caratteristiche del contratto di lavoro vigente tra il personale e la Ditta cessante anche nei riguardi di indennità speciali extra contrattuali, accordi integrativi locali o quant'altro intervenuto in materia di variazione del corrispettivo con la ditta cessante e gli organismi sindacali interni all'azienda stessa.
3. In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dalla Committente o segnalata dall'Ispettorato al lavoro, la Committente comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, l'inadempienza e procederà ad una ritenuta del 30 % sui pagamenti in acconto;
4. Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
5. Per le ritenute di pagamento di cui sopra, la Ditta non potrà opporre eccezione alla Committente, né ha titolo al risarcimento danni.
6. La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Art. 27 Mezzi ed attrezzature da impiegare nel servizio

1. L'Appaltatore dovrà mantenere i mezzi e le attrezzature a sue spese in perfetto stato conservativo, di efficienza e coloritura, regolarmente e periodicamente collaudati a norma di legge, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti, talché venga sempre mantenuto lo standard previsto dal presente Capitolato.

Art. 28 Scioperi

1. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

2. Non saranno considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, saranno sanzionabili ai sensi dell'Art. 44 del presente Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Azienda quali, a titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 29 Tenuta dei registri

1. L'Appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione; inoltre dovrà provvedere a fornire alla Committente la necessaria assistenza e la più ampia collaborazione per la compilazione della modulistica di stretta competenza dello stesso.
2. Sono infine a carico dell'Appaltatore la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei relativi formulari e le incombenze derivanti dai nuovi sistemi di controllo della tracciabilità dei Rifiuti.
3. L'Appaltatore dovrà assistere la Committente negli adempimenti di compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Art. 30 Criteri generali per l'effettuazione dei servizi

1. I servizi di cui al presente capitolato devono essere svolti con la massima cura e tempestività, onde assicurare le migliori condizioni di igiene e pulizia e decoro.
2. Richiamando quanto espresso, si precisa che i servizi oggetto dell'affidamento si svolgeranno presso l'impianto dell'appaltatore.
3. Durante l'effettuazione dei servizi di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà avere cura di:
 - a. evitare danni e pericoli per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza sia del personale adibito alla fornitura dei servizi sia del personale della ditta incaricata del trasporto;
 - b. salvaguardare l'ambiente e l'igiene.

Art. 31 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo

1. Non previsto.

Art. 32 Fornitura dati

1. L'Appaltatore dovrà fornire al termine di ogni esercizio finanziario il conto economico e lo stato patrimoniale relativo ai servizi oggetto dell'affidamento, basato su contabilità analitica per centri di costo e redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 127/91.
2. Egli dovrà inoltre cooperare con la Committente al quale dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla richiesta, ogni elemento contabile utile.

Art. 33 Stesura della carta dei servizi

1. Non previsto.

Art. 34 Campagne di educazione ecologica

1. Non previsto.

Art. 35 Forme di collaborazione

1. L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente all'ufficio indicato dalla Committente, tutte quelle circostanze ed evenienze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'affidamento, possano impedire il corretto svolgimento del servizio.
2. Al di fuori dei giorni e degli orari di cui sopra, nei casi di urgenza, il responsabile del servizio o un suo incaricato, dovrà essere comunque reperibile immediatamente.

Art. 36 Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore

1. Nessun ulteriori oneri per l'Appaltatore.

CAPITOLO 4° CORRISPETTIVO E SUOI ADEGUAMENTI

Art. 37 Corrispettivo dell'affidamento

1. Spettano all'Appaltatore, a completo compenso degli oneri tutti assunti col presente capitolato e con l'offerta che lo stesso formulerà in sede di affidamento:
 - a. gli oneri di smaltimento come previsti all'Art. 12 del presente Capitolato
 - b. i compensi per servizi speciali e straordinari e non compresi nella precedente categoria e, comunque, preventivamente richiesti per iscritto dal Comune.
2. Il prezzo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e interessi sul capitale per i mezzi, le attrezzature e gli impianti, qualsiasi onere espresso o non nel presente capitolato, inerente o conseguente ai servizi affidati, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili e immobili, i consumi e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli oneri accessori, le tasse, l'utile di impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura onde l'Appaltatore non potrà chiedere per nessuna ragione nuovi o maggiori compensi, salvo quanto diversamente disposto nel capitolato.

Art. 38 Pagamenti

1. Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di cui all'avviso, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.
2. La liquidazione sarà disposta nei successivi 30 giorni a condizione che il Documento Unico di Regolarità Contributiva risulti regolare e dall'interrogazione all'Agenzia delle Entrate, a mezzo Equitalia, non risultino pendenze con l'Amministrazione finanziaria. In tale caso la Committente procederà all'intervento sostitutivo previsto dalla Legge pagando direttamente l'Ente creditore per l'importo del debito accertato.
3. In caso di contestazioni insorte nel mese di riferimento la Committente, fino alla definizione delle controversie, potrà procedere alla riduzione del canone nella misura ulteriore rispetto alla trattenuta, prevista al comma 2 del presente articolo, pari al 30%.
4. In ogni caso eventuali o eccezionali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 39 Revisione del corrispettivo

1. Il prezzo non è soggetto a revisione periodica annua.

Art. 40 Variazioni ed estensioni dei servizi

1. Le variazioni in aumento o in diminuzione del corrispettivo, dipendenti da maggiori o minori prestazioni sia di personale che di mezzi, richieste dalla Committente, devono risultare da preventivi accordi tra Committente e Appaltatore ed essere espressamente autorizzate dalla Committente nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente; solo in tal caso si potrà procedere all'adeguamento del corrispettivo stesso.
2. Per la constatazione delle variazioni di prestazioni, sarà obbligo dell'impresa appaltatrice fornire la necessaria documentazione.

CAPITOLO 5° - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 Calendario del servizio

1. È nella facoltà della Committente modificare il calendario secondo le esigenze che Ella riterrà opportune senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.

Art. 42 Orario di conferimento

1. Gli orari di conferimento all'impianto, conformemente all'offerta formulata dall'appaltatore dovranno essere fissati e/o concordati.
2. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Art. 43 Conformità del rifiuto

1. La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica.
2. L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche; se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso.
3. L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.
4. Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore rispetto a quella indicata nell'offerta tecnica, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, pari all'1%, per ogni tonnellata di rifiuto.
5. In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 10% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.
6. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 44 Penalità e sanzioni amministrative

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna come riportato al comma 2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.
2. In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell'infrazione, fermo restando le altre forme di responsabilità dello stesso addebitategli, sarà passibile di sanzioni amministrative da applicarsi da parte della Committente variabili secondo i seguenti casi:

- a. per una differenza di pesatura superiore al 2% si applicherà una trattenuta di € 500,00 per ogni punto percentuale eccedente oltre alla riduzione della quantità del rifiuto;
- b. per qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicati nel presente Articolo potrà essere applicata una penalità da un minimo di €. 130,00 (centotrenta/00) ad un massimo di €. 1.300,00 (milletrecento/00), da determinarsi di volta in volta, con provvedimento del Responsabile del servizio della Committente;
3. L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
5. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
6. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.
7. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 45 Inizio dei lavori

1. L'Appaltatore è tenuto a dimostrare la capacità ad iniziare il servizio, secondo le prescrizioni previste dal presente capitolato, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
2. L'avviamento del servizio potrà avvenire, ad insindacabile giudizio della Committente, contestualmente il trentesimo giorno dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione provvisoria o il giorno successivo alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.

Art. 46 Norme di fine affidamento

1. Alla cessazione del contratto per qualsiasi ragione, l'Appaltatore sarà obbligato altresì, ove richiesto dalla Committente, a proseguire il regolare funzionamento del servizio sino al momento della sua sostituzione.
2. Resta fissato che, in caso d'inadempienza, la Committente provvederà all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 47 Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi della normativa di settore vigente, la Committente potrà dichiarare risolto il contratto in presenza di gravi inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi assunti con la stipulazione del contratto e successive integrazioni.
2. Oltre che nei casi già espressamente previsti nei precedenti articoli, la risoluzione per inadempimento potrà essere dichiarata dalla Committente anche ed in particolare nei seguenti:
 - a. scioglimento, cessazione, fallimento della ditta;
 - b. perdita dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
 - c. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza;

- d. cessione totale o parziale del contratto;
 - e. subaffidamento non autorizzato;
 - f. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - g. con la costituzione dell'ATO, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
 - h. mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
 - i. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
 - j. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - k. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - l. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - m. per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
 - n. qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - o. qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - p. mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - q. per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.
3. Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.
4. L'Appaltatore inadempiente sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e perderà, in ogni caso l'intera cauzione definitiva.
5. La Committente potrà compensare quanto dovuto dall'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite, con l'eventuale maggior credito a titolo di risarcimento danni.

Art. 48 Recesso

- 1. Ai sensi della normativa di settore vigente, la Committente potrà, in ogni momento, recedere dal contratto per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.
- 2. In tale caso la Committente sarà esclusivamente tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché di un indennizzo pari ad un decimo della differenza tra l'ottanta per cento delle prestazioni a canone

affidate e l'importo delle prestazioni a canone regolarmente eseguite, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte dell'Appaltatore.

3. Nessun indennizzo è dovuto per le prestazioni a misura non eseguite.
4. Nessun indennizzo per le prestazioni non eseguite è dovuto in caso di attivazione del servizio da parte dell'ATO rifiuti in ossequio alla L.R. 14/2016.

Art. 49 Controversie, Foro competente

1. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del servizio non darà mai diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.
2. Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste nel presente Capitolato e quindi l'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa e qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento di composizione bonaria, verranno deferite all'autorità giudiziaria. Non è ammessa alcuna forma di arbitrato.
3. Le penalità potranno essere concordemente compensate con la procedura prevista all'Art. 44 del presente Capitolato.
4. In caso di controversia per via giudiziaria la competenza è riservata, in ogni caso, al Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 50 Richiami a leggi e/o regolamenti

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge nazionale e comunitaria, di regolamenti comunali, nonché le ordinanze Municipali e le direttive dell'Autorità di bacino e di altri Enti competenti ed in particolare quelle riguardanti l'igiene o che comunque abbiano rapporto con i servizi, oggetto dell'affidamento.
2. Resta comunque inteso che il Sindaco potrà, in circostanze che richiedono eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, emanare ordinanze speciali sul funzionamento del servizio di igiene urbana, con l'obbligo per l'Appaltatore di osservarle.
3. Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi d'igiene ambientale pubblica, nonché la Legge n. 55/90, il Decreto Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. 152/2006 per quanto applicabili e qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio nonché ed infine le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti ed appalti.